PROTOCOLLO ANTI - BULLISMO E ANTI – CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei docenti in data 15/02/2022
Adottato dal Consiglio di Istituto in data 21/03/2022

Premessa

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, si procederà a prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti (DPR 24giugno 1998, n.249 ed smi, Legge 71/2017 e Nota Ministeriale n. 482 del m18/02/2021) prevedendo la diffusione e la conoscenza dei diritti e dei doveri nella vita reale e nel web ed eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Sono da considerarsi **tipologie persecutorie qualificate come Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

- **Rientrano nel cyberbullismo:**

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare **(Flaming);**
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi **(Harassment)**;
- Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità **(Cyberstalking);**
- Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori **(Denigrazione);**
- Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico **(Outing estorto);**
- Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima **(Impersonificazione)**;
- Estromissione intenzionale dall'attività on line **(Esclusione);**
- Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale **(Sexting).**

Iniziative educative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo

La Scuola metterà in atto iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura solidale e di aiuto reciproco tra gli studenti, ed utilizzerà, quale leva strategica, in tal senso, la Peer Education con contenuti legati a questa

tematica.

Tuttavia, parallelamente ad un percorso di prevenzione, la Scuola si dota di un preciso protocollo da seguire, qualora episodi di bullismo e/o cyberbullismo fossero già in atto; il protocollo si articola nelle seguenti fasi:

1. **Segnalazione** dell'episodio di eventuale bullismo o cyberbullismo puo' essere fatta mediante comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente antibullismo/anticyberbullismo e/o attraverso il modulo di segnalazione on line, reperibile nella home del sito istituzionale, al menu' "segreteria" – alla voce "*Come Fare Per*". Tale segnalazione può essere effettuata da alunni, docenti, personale ATA e genitori. ;
2. **Raccolta informazioni** circostanziate da parte della Dirigenza e dei docenti coinvolti nel percorso di contrasto al bullismo/cyberbullismo;
3. **Convocazione** del/dei genitore/i o del tutore dello studente artefice dell'atto di bullismo per un incontro che preveda la comunicazione dell'episodio avvenuto e una prima riflessione condivisa;
4. **Individuazione**, da parte della Dirigenza, e condivisione di un percorso educativo da proporre allo studente con l'appoggio e la collaborazione della famiglia (intervento psicologico, lavori socialmente utili, sospensione dalle lezioni, risarcimento eventuali danni materiali, ecc.);
5. **Monitoraggio** del comportamento di tutti gli studenti coinvolti (vittima e bullo) con possibilità di attivare interventi educativi di rinforzo.

La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione approfondita sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa.

LINK DI RIFERIMENTO:

- www.generazioniconnesse.it (sito **MIUR**)
- http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/ (AREA DEDICATA AI GENITORI)
- http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-ragazzi-e/ (AREA DEDICATA AI RAGAZZI)

VADEMECUM ANTIBULLISMO E ANTICYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

PARTE I

1. Cos'è il bullismo e cosa non è bullismo. Cos'è il cyberbullismo.
2. Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo
3. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Regolamento d'istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità

PARTE III

1. La normativa di riferimento
2. Responsabilità derivanti dalla normativa
3. Considerazioni

PARTE IV

1. Il Team per il bullismo: compiti e funzioni

Allegati

- LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
- PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE A POTENZIALI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"
Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità (cd. "Buone Pratiche").
Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona. La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la cd. responsabilità omissiva.

PARTE I

1. Che cos'è il bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Manifestazioni di bullismo: FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; VERBALE: insultare, deridere, offendere; INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. Il bullismo è anche discriminatorio: omofobico razzista contro i disabili

1.1 Che cosa non è bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro. Un conflitto fra coetanei: il **conflitto**, come può essere un litigio, è **episodico**, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno **giochi turbolenti**, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti **sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.**

1.2 Che cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 "… per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

1. Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

La violazione dei principi fondamentali della costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:
Articolo 2 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.
Articolo 3 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio emalessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
Articolo 15 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.
Articolo 30 Cost: Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
Articolo 34 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza

- **Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo**

Bullismo Cyber-bullismo : Art. 595: Diffamazione* art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata art. 612: Minaccia art. 595: Diffamazione aggravata art. 660: Molestia o disturbo delle persone art. 612 bis: Atti persecutori art. 610: Violenza privata art. 494: Sostituzione di persona art. 581 Percosse* art. 600 ter: Pornografia minorile art. 582: Lesioni personali art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 590: Lesioni personali colpose art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza * art. 624: Furto art. 629: Estorsione art. 629: Estorsione art. 414: Istigazione a delinquere art. 414: Istigazione a delinquere art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio art. 635: Danneggiamento alle cose (*) procedibile esclusivamente a querela di parte. La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione. Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per culpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente. Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico-relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

1. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno da parte delle scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017 Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5 Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. Adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano: o Dirigente Scolastico o Referente per il bullismo e cyberbullismo o Docenti o Studenti o Collaboratori scolastici o P.T.O.F. (Parte II) o Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità (Parte II)

- **Dirigente scolastico**
  - Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
  - Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
  - A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.).

- **Referente per il bullismo e cyberbullismo**
  - Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
  - Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
  - Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
  - Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio

- L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

- **Docenti**
  - Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
  - Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

- **Studenti**
  - Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
  - Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino delrispetto della legalità

- **Collaboratori scolastici**
  - Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Esso definisce buone pratiche tese a favorire la creazione di un clima scolastico che permetta la maturazione ed espressione di ciascuno nell'armonica convivenza con gli altri e promuovere l'accettazione e il rispetto delle differenze culturali e di personalità.

Nell'ambito dell'Educazione Civica, si darà peso all'educazione alla cittadinanza, anche digitale, per valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti e per essere consapevoli di come i comportamenti possano influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare riferimento ai comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

2. Regolamento di Disciplina

Il regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) è integrato con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti che possono anche consistere in interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare), essendo vietate e sanzionabili tutte le forme di bullismo (ossia di atteggiamento di prevaricazione e sopruso nei confronti dei soggetti percepiti come "deboli") e di

cyberbullismo (ovvero di qualsiasi forma di attacco ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete).

PARTE III

1. La normativa di riferimento

Si riportano, di seguito, le principali norme di riferimento:

- Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale.
  - la Legge 71 del 2017 ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
  - L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.

- Di seguito, per opportuna conoscenza, si riportano anche i link alle norme sopra citate:
  - https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
  - https://miur.gov.it/bullismo

2. Responsabilità derivanti dalla normativa

In capo al bullo a partire dai 14 anni:

- responsabilità penale in caso di reati
- sanzione amministrativa possibile ammonimento del Questore fino a 18 anni e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata sporta querela
- sanzione disciplinare nell'ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal regolamento di istituto.

In capo ai genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art.30 Cost.):i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In capo a tutti gli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per culpa in vigilando.

3. Considerazioni

Alla luce dell'attuale normativa tanto più nella scuola si agisce attraverso la collaborazione di tutti glioperatori scolastici, ognuno per le proprie competenze/ruolo e funzione, per perseguire il fine comune, tanto più l'azione del singolo risulta tutelata e protetta da eventuali contestazioni di negligenza.

PARTE IV

1. Il team per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo: compiti e funzioni

Il team per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cuberbullismo è costituito, per l'IIS Cremona, dai seguenti soggetti:

1) il dirigente Scolastico
2) il referente per il bullismo e cyberbullismo (previsto dalla L. 71/2017)
3) il docente primo e secondo collaboratore

Le linee guida ministeriali prevedono la possibilità di integrare il team con docenti che abbiano effettuato la formazione specifica, proposta dal Ministero, in piattaforma "SOFIA" pari a 25 ore.

- Il team ha i seguenti compiti:
  - raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
  - intraprendere concrete e mirate azioni;
  - coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le eventuali decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

ALLEGATO 1: LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU n.127 del 3-6-2017) Vigente al: 18-6-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diversoda quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art.2 Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggiodell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 5. Nell'ambito delpiano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivoa quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ogni istituto scolastico,nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazionedella giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazionecon enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informatempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto

n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet ealla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n.

48. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economiae delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superioreagli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 maggio 2017

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE A POTENZIALI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Allegato 1 al PROTOCOLLO DI ISTITUTO ANTIBULLISMO E ANTICYBERBULLISMO

Il presente documento permette di affrontare le emergenze relative a potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che vengono segnalate alla Scuola.

1. EMERGENZA: CHI INTERVIENE E CON QUALI AZIONI

TEAM DELLE EMERGENZE	
DIRIGENTE SCOLASTICO	**Prof.ssa Anna Lamberti**
REFERENTE D'ISTITUTO BULLISMO E CYBERBULLISMO	**Prof. Felice Massari**
Referente Liceo	**Prof.ssa Elisabetta Tonso**
Referente LES e ITE	**Prof. Luigi Tedesco**

AZIONI						
Responsabilità della presa in carico	Conduzione della valutazione	Responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento	Implementare alcuni interventi	Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo	Responsabilità della decisione relativa all'andamento del caso nel tempo	Stretta connessione con i servizi del territorio

2. COSA VUOL DIRE INTERVENIRE SULL'EMERGENZA?

PROTOCOLLO DI AZIONE

La segnalazione dell'episodio di eventuale bullismo o cyberbullismo puo' essere fatta con comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente antibullismo/anticyberbullismo e/o attraverso il modulo di segnalazione on line, reperibile nella home del sito istituzionale, al menu' "SEGRETERIA" – alla voce "*Come Fare Per*". Tale segnalazione può essere effettuata da alunni, docenti, personale ATA e genitori.

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte. Lo scopo è quello di valutare la tipologia e la gravità del caso per poter definire il successivo tipo di intervento.
La valutazione approfondita viene condotta dal Team per l'Emergenza presieduta da Dirigente Scolastico, entro due giorni da quando è stata presentata la segnalazione. La valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti ovvero il primo segnalante, la vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

GESTIONE DEL CASO DA PARTE DEL TEAM

Il team avrà a disposizione gli strumenti di analisi e valutazione sottoriportate:

GRIGLIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL CASO

Nome del membro del team che compila lo screening:
Data:
Scuola/Plesso

SEZIONE 1
ANALISI DEL CASO

1. Data della segnalazione del caso di bullismo o cyberbullismo:

2. Il segnalante era:
   - La vittima
   - Un compagno della Vittima, nome _____
   - Madre/ Padre della vittima, nome _____
   - Insegnante, nome _____

   Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:

   Altre vittime, nome Classe:

   Altre vittime, nome Classe:

5. Il bullo o i bulli

   Nome Classe:

   Nome Classe:

   Nome Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di manifestazione si è determinata?

   - è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo

offensivo;

- è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;
- gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o att;
- è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…

Altro:

8. Quante volte sono accaduti gli episodi denunciati?
9. Quando vi è stato l’ultimo episodio?
10. Da quanto tempo questo tipo di episodio si manifesta?
11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?
12. Sofferenza della vittima:

SEZIONE 2
DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' ACCADUTO IL FATTO

1. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

2. Gli studenti che lo sostengono attivamente (nominativi e classi) ?

3. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

4. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

5. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

6. La famiglia ha chiesto aiuto?

LA VITTIMA PRESENTA	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA	MOLTO VERO – SPESSO VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento / rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico- comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme…)			
Impotenza e difficoltà a reagire			

<u>Gravità della situazione della vittima:</u>

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**

Sintomatologia:

IL BULLO/CYBERBULLO PRESENTA	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA	MOLTO VERO – SPESSO VERO
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le **conseguenze delle proprie azioni**			
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

Gravità della situazione del bullo/cyberbullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**

SEZIONE 3
VALUTAZIONE DA PARTE DEL TEAM

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni si delinea il livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Tassonomia dei codici

codice verde
la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per alcuni interventi mirati (es. supporto). Ed esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.
codice giallo (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione),
la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Ed esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, dallo psicologo della scuola e/o da professionisti esterni. Infine potrebbe essere utile informare e coinvolgere anche la famiglia.
codice rosso (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione): si utilizzeranno i seguenti interventi di emergenza quali approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnate oppure coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team per l'emergenza. Si puo' prevedere un supporto intensivo per la vittima e al tempo stesso un intervento dello psicologo sui bulli. In base alla gravità del caso è possibile prevede un supporto intensivo a lungo termine e di rete (Accesso ai servizi del territorio, per esempio Usl o consultori di riferimento, attraverso il dirigente scolastico, team e famiglia)

SEZIONE 4
SCHEDA RIEPILOGATIVA

La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo/cyberbullismo era

- ❑ La vittima
- ❑ Un compagno della vittima, nome_____
- ❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____
- ❑ Insegnante, nome _____

Altri:

Nominativo della presunta Vittima_____

Classe_____

Nominativo del oresunto/i Bullo o i bulli _____
Classe_____

Breve descrizione breve dei fatti

Indicare il numero di volte in cui sono accaduti i fatti